



# STATUTO

# I.B.I.S. APS

2019



**ART. 1****(Denominazione e sede)**

1. E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "I.B.I.S. APS", qui di seguito detta "Associazione". Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'Associazione si configura quale Associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  
L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
4. L'Associazione ha sede legale in via del Gelso 8 nel Comune di Nuoro. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2****(Statuto e durata)**

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.  
L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. L'Associazione ha durata illimitata.

**ART. 3****(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

**ART. 4****(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5****(Finalità e attività)**

L'organizzazione esercita, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:







1. **Formazione extrascolastica - Attività di sensibilizzazione e formazione** finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, all'integrazione degli immigrati, alla integrazione delle persone con disabilità, alla promozione della salute e del benessere psico-fisico **(l)**;
2. **Promozione dei diritti umani, civili, sociali e politici** nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco **(w)**;
3. **Sensibilizzazione e integrazione sociale di migranti (r)**;
4. **Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, per soci e terzi (i)**

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- organizzazione di attività di sportello e di consulenza ;
- promozione di incontri e rapporti di collaborazione con le Istituzioni, gli Enti, le Associazioni e le scuole del territorio;
- avvio di indagini socioeconomiche in collaborazione con altri (in primo luogo con gli EE.LL.) e sollecitazione di interventi e misure per il miglioramento della qualità della vita alle istituzioni preposte;
- organizzazione di iniziative a carattere formativo finalizzate: 1) all'integrazione linguistico-culturale degli immigrati; 2) alla prevenzione del disagio e/o delle devianze, 3) alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo; 4) alla prevenzione delle diverse forme di dipendenza nella popolazione preadolescenziale e adolescenziale; 5) all'integrazione delle persone con disabilità; 6) alla promozione della salute e del benessere della persona .
- organizzazione di rassegne e circuiti cinematografici su temi di attualità e rilevanza sociale funzionali raggiungimento delle finalità e delle attività statutarie;
- organizzazione di attività finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, musicale, linguistico e delle tradizioni in genere della Sardegna;
- organizzazione di attività ricreative, fisiche, culturali, viaggi, visite guidate per migliorare la salute e la qualità della vita dei soci e terzi.
- sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.



L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione I.B.I.S. APS opera nel territorio della Regione Sardegna

## **ART. 6 (Ammissione)**

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.





In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa non è trasmissibile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

#### **ART. 7**

##### **(Diritti e doveri dei soci)**

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. È annuale e non frazionabile.

#### **ART. 8**

##### **(Recesso ed esclusione del socio)**

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.





## **ART. 9 (Organi sociali)**

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente

## **ART. 10 (Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

E' convocata almeno due volte all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

## **ART. 11 (Compiti dell'Assemblea)**

I compiti dell'assemblea sono:

- nominare e revocare i componenti dell'organo di amministrazione;
- deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- pronunciarsi in caso di mancato accoglimento da parte dell'Organo di amministrazione di richiesta di ammissione all'Associazione;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

## **ART. 12 (Validità Assemblee)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente, anche via skype e/o videochiamata, la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.





Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci.

### **ART. 13 (Verbalizzazione)**

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

### **ART. 14 (Organo di amministrazione)**

L'organo di amministrazione è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da numero tre membri eletti dall'assemblea tra i propri associati: Presidente, Tesoriere-Vicepresidente e Segretario. Se viene a mancare un membro, l'organo di amministrazione provvede a sostituirlo nominando al suo posto l'associato che nell'ultima elezione assembleare seguiva nella graduatoria della votazione. In ogni caso il nuovo consigliere scade insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

L'organo di amministrazione è convocato di regola ogni quattro mesi e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due terzi dei membri ne facciano richiesta.

I compiti dell'organo di amministrazione sono:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- proporre l'entità delle quote associative annuali e degli eventuali contributi a carico dei soci;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma di attività annuale;
- proporre l'adesione ad altre associazioni od organismi aventi finalità analoghe a quelle indicate nello Statuto;
- indire adunanze, convegni, ecc.;
- predisporre le convenzioni ed i contratti che impegnano l'Associazione;
- deliberare l'ammissione o meno di aspiranti i soci all'Associazione





- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

#### **ART. 15 (Presidente)**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione e riferisce all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

E' delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

#### **ART. 16 (Vice Presidente - Tesoriere)**

Il Tesoriere:

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione e alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'organo di amministrazione;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'organo di amministrazione;
- sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 17 (Segretario)**

Il Segretario:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- redige e conserva i verbali delle riunioni dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione

#### **Art. 18 (Libri sociali)**

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:





- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

**ART. 19**  
**(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributive;
- erogazioni liberali degli associati e dei privati;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

**ART. 20**  
**(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**ART. 21**  
**(Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

I fondi devono essere depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dall'organo di amministrazione. Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma disgiunta del Presidente o del Tesoriere.

**ART. 22**  
**(Personale retribuito)**

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

**ART. 23**  
**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.





**ART. 24**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

